

Legge regionale 07 maggio 1997 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 14/05/1997 al 05/09/2007

Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2

(Trasporto pubblico locale)

1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi di linea svolti via terra e via acqua e su percorso prestabilito, anche organizzati per l'integrazione dei vari sistemi di mobilità, e adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e cose. Essi sono effettuati in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.

2. Ogni servizio di linea di trasporto pubblico locale è costituito da un itinerario compreso tra due capolinea.

3. Non costituiscono linea autonoma i servizi che interessano un solo tratto dell'itinerario, quali:

a) diramazione dell'itinerario principale;

b) deviazioni anche provvisorie o saltuarie;

c) prolungamento, da uno dei due capolinea per un numero di corse o per un periodo di tempo limitati, a località normalmente non servite.